

STATUTO

PACIFIC GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA FRANCESCO
RICCIARDI 51

Numero REA: CE - 347963

Codice fiscale: 04699390615

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

	produzione e del lavoro, e nominando un organo	
	amministrativo a composizione collegiale, modificando di	
	conseguenza tutti gli articoli dello statuto sociale vigente	
	e introducendo nuovi articoli per complessivi 48	
	(quarantotto) articoli.	
	Terminata la relazione, il Presidente dichiara aperta la	
	discussione, esaurita la quale, l'assemblea con il parere	
	favorevole dell'organo amministrativo, per alzata di mano,	
	all'unanimità, e dando atto dell'espresso consenso di tutti	
	i soci circa le modalità dell'operazione -	
	DELIBERA	
	A) - di modificare gli articoli dall'1) al 28), tra cui la	
	denominazione sociale, dell'attuale statuto sociale	
	aggiungendo nuovi articoli che saranno del seguente tenore	
	letterale:	
	" <u>S T A T U T O</u>	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita la Società cooperativa denominata	
	"PACIFIC GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA".	
	La società ha sede nel Comune di Caserta all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il	
	registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle	
	disp. att. e trans. del c.c..	

	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio	
	succursali, agenzie, filiali o uffici amministrativi senza	
	stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede	
	sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece	
	ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi	
	secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune	
	diverso da quello sopra indicato.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone quindi di	
	svolgere la propria attività caratteristica in modo da far	
	conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro,	
	ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a	
	migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul	
	mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e la prestazione della propria attività	
	lavorativa a favore della cooperativa, continuità di	
	occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali	

	e professionali.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la	
	prestazione di attività lavorative da parte dei soci	
	cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale	
	della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento	
	mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro	
	dei soci.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui	
	sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa,	
	all'atto della loro adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale, con cui	
	contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi	
	dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	

	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, può cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	Nell'instaurazione, e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di	
	parità di trattamento dei soci cooperatori.	
	A tal fine, gli amministratori devono tener conto,	
	compatibilmente con le esigenze della gestione sociale, di	
	ogni circostanza oggettiva, e delle peculiarità della	
	situazione di ciascun socio rispetto a quella degli altri,	
	in modo da assicurare una parità di trattamento sostanziale,	
	e non meramente formale, e da non adottare decisioni fondate	
	su criteri discriminatori, che tengano in considerazione	
	criteri irrilevanti ai fini della realizzazione dello scopo	
	mutualistico. A parità di condizioni, quindi, è vietata ogni	
	discriminazione tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori dovranno preferire, all'atto	
	dell'instaurazione dei rapporti mutualistici, anche in	
	deroga al criterio della priorità cronologica delle domande	
	dei soci, i lavoratori specializzati rispetto a quelli	
	generici.	

	Per quanto attiene alla fase di esecuzione del rapporto, gli	
	amministratori dovranno praticare, a favore dei soci	
	cooperatori, prezzi e condizioni uniformi, che non risultino	
	ingiustificatamente discriminatori a favore di taluno dei	
	soci ed a danno di altri, e che rispettino quindi anche	
	sotto tale profilo il principio della parità di trattamento.	
	Pertanto, la retribuzione dei soci lavoratori non potrà	
	essere differenziata se non in funzione delle relative	
	specializzazioni, dell'anzianità lavorativa e della	
	diversità delle mansioni a cui gli stessi sono addetti.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La cooperativa si propone di svolgere la propria attività	
	caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli	
	articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	Più precisamente, la cooperativa si avvale prevalentemente,	
	nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni	
	lavorative dei soci cooperatori, in modo che il costo del	
	lavoro dei soci medesimi sia superiore al cinquanta per	
	cento del totale del costo del lavoro.	
	Gli amministratori, e l'organo di controllo se nominato,	
	documentano – nella relazione sulla gestione (ovvero nella	
	nota integrativa) e nella relazione dell'organo di controllo	
	– i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice	

	civile), tenendo conto della particolarità dello scopo	
	mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi	
	degli artt. 2512 e 2513, del codice civile. A tal fine, essi	
	devono in particolare evidenziare:	
	– il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa	
	mutualistica della cooperativa;	
	– i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	– i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in	
	altre società;	
	– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci	
	cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi	
	dalla società, e della relativa remunerazione.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti	
	attività:	
	- l'attività nel settore della ristorazione (privata,	
	pubblica e parapubblica) con gestione diretta o assunzione	
	in appalto di strutture quali ristoranti, trattorie, mense,	

	bar, tavole calde, spacci, rosticcerie, buffet, alberghi,	
	soggiorni, camping, villaggi turistici, strutture di turismo	
	sociali, catering, ristorazione scolastica, ristorazione	
	sanitaria ed assistenziale, ed attività similari o	
	complementari quali ad esempio gestione colonie, attività	
	educative, di sorveglianza e di doposcuola, servizi di	
	segreteria, trasporti e pulizie, nonché servizi per	
	agevolare l'integrazione e l'inserimento di soggetti di	
	categorie deboli, anche tramite contratti di affidamento	
	lavoratori in convenzione con la PAT o altri enti pubblici;	
	- attività turistica alberghiera, agriturismo, country	
	house, affittacamere, bed and breakfast.	
	- la gestione di magazzini e depositi per merci di ogni	
	tipo: gestione di silos, magazzini generali, depositi	
	doganali, serbatoi eccetera	
	- l'attività di impresa di pulizia, pulizia uffici, scuole,	
	sedi enti pubblici, pulizia strade e servizi complementari,	
	lavaggio di cassonetti, derattizzazione e disinfestazione e	
	simili;	
	- la produzione, la lavorazione, l'installazione e	
	manutenzione, il commercio, anche per conto terzi,	
	all'ingrosso ed al dettaglio e con mezzi elettronici,	
	l'importazione e l'esportazione nonché la rappresentanza,	
	con o senza esclusiva, di prodotti non alimentari	
	(classifica determinata dal d.lgs. n. 114/1998) ed in	

	particolare di mobili ed arredi di ogni stile, genere e	
	tipo, compreso l'antiquariato; mobili ed articoli per	
	abitazioni ed uffici, sia pubblici che privati; mobili ed	
	articoli da giardino costruiti in legno e suoi derivati, in	
	materie plastiche ed in ogni altro materiale idoneo	
	all'impiego; profili per l'arredamento in genere;	
	- l'attività di segheria, falegnameria, compresa la	
	lavorazione, fabbricazione, commercializzazione,	
	installazione e manutenzione di: cassette e strutture in	
	legno, tende e tendaggi, zanzariere, infissi, porte,	
	parquets, legno da imballaggio e per l'edilizia, mobili e	
	complementi di arredo di legno e di qualsiasi altro	
	materiale;	
	- l'attività di costruzione di tutti i tipi di edifici	
	residenziali e non residenziali: case monofamiliari, case	
	plurifamiliari, inclusi edifici multipiano, fabbricati ad	
	uso industriale, ospedali, scuole, fabbricati per uffici,	
	alberghi, negozi, centri commerciali, ristoranti, aeroporti,	
	impianti sportivi al coperto, parcheggi coperti, inclusi i	
	parcheggi sotterranei, magazzini, edifici religiosi;	
	assemblaggio e montaggio di strutture prefabbricate in	
	cantiere;	
	ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali	
	già esistenti, incluso il restauro di edifici storici e	
	monumentali;	

	- l'attività di lavori edili, impianti elettrici, idraulici	
	ed impiantistica in genere	
	- l'attività di affissione manifesti e campagne	
	pubblicitarie, della piccola manutenzione di aree pubbliche	
	e private, della gestione e manutenzione aree verdi;	
	- l'attività di logistica, allestimenti, facchinaggio,	
	parking, portierato, custodia e sorveglianza non armata;	
	- la gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali,	
	domiciliari e territoriali quali a titolo esemplificativo:	
	interventi per l'accoglienza degli accompagnatori dei	
	ricoverati negli ospedali, assistenza domiciliare di	
	sostegno alla famiglia, attività di colf e badanti,	
	infermieri eccetera;	
	- delle attività agricole nell'ambito di un percorso di	
	agricoltura sociale, vale a dire la realizzazione di	
	coltivazioni ortofrutticole con metodi di produzione	
	biologici ed ecosostenibili, in serra ed in campo aperto,	
	attività florovivaistiche, allevamento e custodia di	
	animali, compresa la commercializzazione, anche previa	
	trasformazione e confezionamento dei prodotti ottenuti;	
	- l'acquisto e/o coltivazione di fondi agricoli e acquisto o	
	conduzione di aziende agricole;	
	- la raccolta e la trasformazione dei prodotti della terra	
	incluse la loro commercializzazione mediante distribuzione	
	in proprio, affidata a terzi, vendita diretta o	

	somministrazione;	
	- lo svolgimento di attività selvicolturali generiche	
	compresa la lavorazione e il commercio della legna da	
	ardere, dei legnami e loro semilavorati;	
	- l'impianto e/o la conduzione di arboreti da legno o da	
	frutto su fondi propri o presso terzi;	
	- le afforestazioni, il rimboschimento e la valorizzazione	
	del patrimonio boschivo pubblico e/o privato;	
	- la fornitura di servizi di ingegneria naturalistica	
	inclusa la programmazione e l'esecuzione di interventi di	
	sistemazioni idraulico-forestali e ambientali, mantenimento	
	del verde pubblico e allestimento di parchi e giardini anche	
	privati;	
	- la produzione di piante in vivaio, la conservazione e la	
	propagazione di specie e varietà botaniche inclusa la loro	
	valorizzazione paesaggistica e merceologica;	
	- l'apicoltura, l'acquacoltura e le attività connesse, la	
	gestione di darsene fluviali e marittime;	
	- l'allevamento di animali in stalla o semibrado e brado;	
	- la produzione e la trasformazione del latte e dei suoi	
	derivati in strutture proprie o presso terzi;	
	- lo svolgimento di attività etologiche, pensione per	
	animali, maneggio e scuderizzazione degli equidi, zoo	
	terapia (pet therapy); il commercio di articoli per animali;	
	- la produzione di fibre tessili naturali, vegetali e	

	animali e loro trasformazione sull'intero ciclo produttivo,	
	incluso il post consumo dei prodotti;	
	- svolgimento di attività agrituristiche, di fattoria	
	didattica ed orto-floro-vivaistica, gestione di fattorie	
	sociali e di turismo sociale di cui all'articolo 7, comma	
	10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, con connesse attività	
	di ristorazione e quindi l'acquisto, l'affitto o	
	l'assunzione in gestione a vario titolo, con la costruzione	
	e/o ristrutturazione di fabbricati o altre strutture	
	funzionali alla realizzazione delle suddette attività;	
	- attività di equitazione e maneggio;	
	- della promozione e gestione di attività culturali,	
	ricreative e sportive a favore delle fasce deboli e non,	
	all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee	
	con possibilità di impiantare tali strutture ex novo;	
	- La fabbricazione, la trasformazione e la	
	commercializzazione di prodotti in ceramica, terracotta,	
	porcellana, vetro, vimini, giunco, legno, ferro battuto,	
	nonché la progettazione e la gestione dei relativi	
	corsi/laboratori.	
	- il commercio all'ingrosso e dettaglio di attrezzature e	
	ricambi afferenti i settori di attività sopracitati inclusi	
	i beni di consumo e i servizi di assistenza e consulenza;	
	- il noleggio di apparecchiature informatiche per uffici,	
	per enti pubblici e privati, autovetture e mezzi di	

	trasporto persone con o senza conducente;	
	La Cooperativa potrà inoltre svolgere servizi di ricerca,	
	selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di	
	personale, attività di fornitura di personale a imprese	
	clienti per un periodo limitato di tempo a rimpiazzo o	
	supporto temporaneo di forza lavoro del cliente, dove il	
	personale fornito è dipendente dall'agenzia interinale.	
	Inoltre, la Cooperativa per la realizzazione delle	
	sopraelencate finalità, mediante specifiche deliberazioni,	
	potrà:	
	- costruire, prendere in affitto, acquistare, gestire, dare	
	in gestione locali, strumenti, attrezzature per l'esercizio	
	delle attività di preparazione teatrale, di animazione,	
	doppiaggio, proiezione dei documentari compreso reti	
	televisive, sale di proiezione ecc.;	
	- chiedere, ottenere e riscuotere contributi e mutui	
	avvalendosi delle leggi del Comune, della Provincia, della	
	Regione, dello Stato e dell'Unione Europea, nonché ottenere	
	finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati;	
	- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	
	quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e	
	finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, e comunque sia direttamente che	

	indirettamente attinenti ai medesimi;	
	- partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla	
	gestione di altre società cooperative ovvero di capitale,	
	anche azionarie, comprese la sottoscrizione, il versamento,	
	l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni	
	delle predette società;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito agli enti o società cui la	
	Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre	
	cooperative.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonché adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con	
	particolare riguardo alla facoltà di sostenere il	
	finanziamento e lo sviluppo di altre cooperative e/o di	
	collaborare con le stesse costituendo vere e proprie "reti	
	d'impresa", con esclusione assoluta della possibilità di	

	svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata	
	dalla legge a cooperative in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in	
	appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa, inoltre, intende avvalersi di tutte le norme	
	regionali, nazionali e comunitarie emanate riguardanti	
	agevolazioni fiscali ed esenzioni. Il tutto ad esclusivo	
	giudizio dell'organo amministrativo e nei limiti previsti	
	dalla normativa vigente	
	La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti	
	ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed	
	agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito,	
	partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni	
	necessarie all'acquisizione e all'erogazione dei servizi. La	
	cooperativa potrà stipulare convenzioni con la Regione per	
	ottenere l'assegnazione del servizio civile volontario,	
	beneficiare dei contributi previsti ed erogati dalla Unione	
	Europea, dallo Stato italiano, dalla Regione, Provincia,	
	Comunità Montane e Comuni nello svolgimento delle attività	
	sopra citate, partecipare a gare d'appalto e compiere tutte	
	le operazioni necessarie all'acquisizione e all'erogazione	
	dei servizi. L'Organo amministrativo è autorizzato a	
	compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice	
	civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La	

	cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'art.2545-septies c.c..	
	Art. 5 (Prestito sociale)	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci e dei dipendenti,	
	potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la	
	raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed ai dipendenti	
	ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento	
	dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività	
	di raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle	
	disposizioni normative vigenti in materia.	
	I soci non sono in nessun caso obbligati ad effettuare	
	prestiti a favore della società; conseguentemente,	
	l'assemblea non può deliberare, a maggioranza, un obbligo	
	per i soci di effettuare i suddetti prestiti.	
	I contratti di prestito sono disciplinati dalle norme del	
	codice civile relative al contratto di mutuo, per quanto non	
	disposto dalle leggi speciali e dal presente statuto.	
	Il contratto di prestito sociale è strettamente collegato al	
	rapporto sociale; conseguentemente, in caso di scioglimento	
	del vincolo sociale (per recesso, esclusione o morte),	
	successivo alla contrazione del prestito, si ha scioglimento	
	del contratto di mutuo, con conseguente obbligo della	
	cooperativa di restituzione della somma mutuata al socio o	

	ai suoi eredi o legatari.	
	Le somme che il socio si sia obbligato a versare a titolo di	
	prestito alla cooperativa possono essere trattenute da	
	quest'ultima sull'importo dei dividendi, dei ristorni o	
	delle prestazioni mutualistiche spettanti ai soci,	
	applicandosi su tali somme la compensazione.	
	Al termine del rapporto di prestito, spetta al socio	
	unicamente il rimborso del capitale e degli interessi nei	
	limiti di legge, e secondo le condizioni pattuite nel	
	contratto di prestito.	
	La misura massima degli interessi corrisposti ai soci	
	cooperatori persone fisiche, a titolo di remunerazione dei	
	prestiti sociali, e l'ammontare massimo dei prestiti pro	
	capite, non possono in ogni caso essere superiori a quanto	
	previsto dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.	
	Gli amministratori devono far risultare l'ammontare	
	complessivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie,	
	nonché l'entità del rapporto tra prestiti sociali e	
	patrimonio, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio.	
	Il rimborso dei prestiti, effettuati dai soci a favore della	
	società, può essere subordinato, da parte degli	
	amministratori, all'andamento economico dell'impresa	
	sociale. In particolare:	
	– il rimborso può essere posticipato, rispetto alla data di	
	scadenza contrattuale, per un periodo comunque non superiore	

	a due anni, nell'ipotesi in cui risulti, dalla contabilità	
	sociale, un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto	
	al patrimonio netto;	
	La Cooperativa può inoltre ricevere dai soci prestiti	
	infruttiferi, versamenti in conto capitale o a fondo	
	perduto, senza obbligo di rimborso. I finanziamenti	
	effettuati dai soci, sulla base di trattative	
	personalizzate, si presumono infruttiferi salva diversa	
	determinazione risultante da atto scritto.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6 (Soci)	
	I soci si dividono in:	
	1. Soci cooperatori	
	2. Soci sovventori	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	TITOLO IV	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 7 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	

	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale maturate nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono	
	partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando	
	lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie	
	prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti	
	di capacità professionali adeguate allo svolgimento della	
	propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in	
	coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa	
	personale in campo lavorativo e - in ogni caso -	
	approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al	

	medesimo.	
	Non possono essere ammessi quali soci cooperatori le persone	
	giuridiche, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs.	
	C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577.	
	In ogni caso, non possono divenire soci coloro che	
	esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni,	
	tipologia, e dislocazione sul territorio della attività,	
	sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla	
	cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in	
	posizione di conflitto con essa.	
	La valutazione circa l'effettiva situazione di concorrenza è	
	rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione	
	sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci; esso terrà	
	conto, ai fini della valutazione di tale situazione	
	concorrenziale, dell'oggetto sociale, delle attività	
	effettivamente svolte dalle imprese concorrenti, della	
	situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle	
	dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni	
	altra opportuna circostanza.	
	Il socio cooperatore che, successivamente all'ammissione,	
	intraprenda un'attività in concorrenza con la cooperativa	
	secondo quanto sopra specificato, può essere escluso dalla	
	società.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	

	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta all'organo di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi della stessa.	
	Art. 8 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	

	3. il numero di azioni o la quota che il socio speciale	
	deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi	
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 13 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	

	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 7 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 9 (Domanda di ammissione)	
	L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata	
	allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e	

	all'effettiva partecipazione del socio cooperatore	
	all'attività d'impresa della cooperativa; a tal fine, può	
	farsi luogo ad ammissione solo nella misura in cui la	
	cooperativa sia in grado - anche in relazione alla propria	
	capacità economica, ed alle strategie imprenditoriali di	
	medio e lungo periodo - di soddisfare il bisogno	
	mutualistico del socio cooperatore, senza con ciò	
	sacrificare il servizio mutualistico a favore dei soci	
	preesistenti.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta	
	elettronica, PEC (se in possesso) e numero di telefono/fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né	
	superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede	
	di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare	

	integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e	
	di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola di conciliazione stragiudiziale e della	
	clausola compromissoria contenute, rispettivamente, negli	
	articoli 40 e 41 del presente statuto e di presa visione	
	effettiva del regolamento dell'Organismo di Conciliazione	
	costituito presso la Camera di Commercio territorialmente	
	competente con riferimento alla sede della società, in	
	vigore alla data in cui la controversia è deferita alla	
	conciliazione.	
	g) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	h) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto	
	alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dal	
	precedente art. 7.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo	

	amministrativo	accerta la sussistenza dei requisiti
	soggettivi,	l'inesistenza di cause di incompatibilità, la
	sussistenza	nella domanda dei requisiti previsti dal
	presente articolo e	l'inesistenza di ragioni, collegate
	all'interesse sociale,	che ostino all'ammissione. In caso di
	esito positivo dell'accertamento,	l'organo amministrativo
	delibera quindi	l'ammissione del socio.
	La delibera di ammissione	deve essere comunicata
	all'interessato e	annotata, a cura dell'Organo
	amministrativo,	sul libro dei soci.
	L'Organo amministrativo	deve, entro sessanta giorni,
	motivare la deliberazione	di rigetto della domanda di
	ammissione e comunicarla	agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione	non sia accolta dall'Organo
	amministrativo, chi l'ha	proposta può, entro il termine di
	decadenza di sessanta	giorni dalla comunicazione del
	diniego, chiedere che	sull'istanza si pronunci l'Assemblea,
	la quale delibera	sulle domande non accolte, se non
	appositamente convocata,	in occasione della successiva
	convocazione.	
	La deliberazione dell'assemblea,	che concluda in senso
	favorevole all'ammissione,	è in ogni caso vincolante per
	l'organo amministrativo,	anche nell'ipotesi in cui il
	rigetto della domanda	fosse stato determinato da esigenze
	gestionali; l'organo	amministrativo dovrà quindi, a seguito

	della deliberazione assembleare, ammettere l'aspirante socio	
	nel più breve tempo possibile. Analogamente, nel caso di	
	rigetto dell'istanza da parte dell'assemblea, la domanda	
	dell'aspirante socio si intende definitivamente respinta.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o	
	nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 10 (Diritti ed Obblighi dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro dieci giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	

	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la società.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché	
	a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della	
	Cooperativa salvo espressa autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo accordata in considerazione della	
	tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle	

	modalità di prestazione dello stesso, nonché della	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo	
	ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le	
	esigenze della Cooperativa stessa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata (anche a mano) o PEC alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa.	
	Art. 11 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte.	
	Art. 12 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	

	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito	
	regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con	
	la Cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC	
	alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non	
	oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al	
	socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC;	
	in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Se il fatto che legittima il recesso deriva da una	
	deliberazione la dichiarazione di recesso deve essere	
	spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro	
	delle imprese della delibera che lo legittima, con	

	l'indicazione delle generalità del socio recedente e del	
	domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se	
	il fatto che legittima il recesso è diverso da una	
	deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla	
	sua conoscenza da parte del socio. Il recesso non può essere	
	esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se,	
	entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo	
	legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della	
	società.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 13 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio	
	d'Amministrazione, ovvero dall'Assemblea dei soci quando la	

	società è amministrata da un amministratore Unico, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio	
	lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il	
	rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 7 giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo,	
	non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per	
	giusta causa o giustificato motivo.	

	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'Organo Arbitrale ai sensi degli articoli 40	
	e 41, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del	
	rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 15 e 16.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	

	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 9.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	Art. 15 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 ^{quinquies} , comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	

	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 13,	
	lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile.	

	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 17 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	Art. 18 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00.	
	Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo	

	di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il	
	recesso.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	
	23, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 19 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 20 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione	
	in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini	

	dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 21 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è	
	pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto	
	per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere	
	un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora	
	quest'ultimo sia collegiale;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti	
	come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	
	effettuati:	
	- 1 voto fino a 10.000,00 euro di capitale	
	sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 10.000.01 euro e fino a 20.000,00	
	euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 20.000,01 euro e fino a 30.000,00	
	euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 30.000,01 euro e fino a 50.000,00	

	euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 50.00,01 euro di capitale	
	sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci	
	presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei	
	soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il	
	numero di voti da essi portati;	
	e) Nel caso non sia indicato un termine nella domanda di	
	ammissione, i soci sovventori hanno diritto di recedere	
	trascorsi cinque anni dalla loro ammissione a semplice	
	richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data	
	di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	

	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di partecipazione ai sensi degli	
	artt. 2525 e 2468 del codice civile. Salve le eccezioni	
	previste dalla legge, il valore complessivo della	
	partecipazione di ciascun socio cooperatore non può	
	essere inferiore al limite minimo, né superiore al	
	limite massimo previsto dalla legge.	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo	
	10;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	

	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono	
	costituire oggetto di pegno, sequestro o a vincoli volontari	
	a favore dei creditori particolari dei soci medesimi, finché	
	dura la società. A seguito del verificarsi di una causa di	
	scioglimento, e della relativa iscrizione nel registro delle	
	imprese, il suddetto divieto viene meno.	
	Le quote, inoltre, non possono essere cedute con effetto	
	verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 25 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati	
	separatamente i dati relativi all'attività svolta con i	

	soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni	
	mutualistiche.	
	Gli amministratori e l'Organo di Controllo ove nominato,	
	debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429	
	c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	

	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 26 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a	
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi	
	seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo	
	3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile	
	2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521,	
	ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura	
	dell'Organo Amministrativo, sulla base dei seguenti criteri,	

	considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per	
	ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	I ristorni destinati ai soci lavoratori potranno essere	
	assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da	
	ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di	
	sovvenzione.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo o il Revisore, se nominati.	
	Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	

	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo	
	amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo	
	o del Revisore;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, all'Organo di Controllo ed al Revisore;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai	
	sensi dell'articolo 26 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali	
	regolamenti interni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori o	
	dell'Organo di Controllo o del Revisore;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché	
	sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	

	sottopongano alla sua approvazione.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo	
	senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data	
	della richiesta.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 29 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato mediante	
	lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a	
	mano, almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo Posta Elettronica	
	Certificata o fax o posta elettronica, ai recapiti	
	risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la	
	prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 25.	

	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo	
	amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 20	
	giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'Organo di Controllo o da tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei componenti	
	dell'Organo di Controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno	
	degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati, ad eccezione dei casi previsti	
	alle lettere f), g) e j) del precedente articolo 28, per i	

	quali è necessario il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato	
	della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera	
	con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	Art. 31 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	I soci fondatori della cooperativa hanno diritto di	
	intervenire e di votare in assemblea, non appena iscritti	
	nel libro soci.	
	I soci iscritti da meno di 90 (novanta) giorni hanno diritto	
	di partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto,	
	e non possono partecipare alla discussione assembleare.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 21.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che:	

	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e	
	il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3	
	soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	

	rappresentante in bianco.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua	
	assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o	
	l'Amministratore Unico provvedono, in sede di convocazione o	
	durante l'assemblea, alla nomina di un Segretario, anche non	
	socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 33 (Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione sarà composto da un numero	
	di consiglieri variabile da tre (3) a cinque (5), ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta dall'assemblea al	

	momento della elezione.	
	La maggioranza dei componenti il consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche,	
	se ammesse alla cooperativa.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per	
	il tempo determinato di volta in volta dall'assemblea al	
	momento della elezione, precisandosi che tale durata non	
	potrà superare i tre esercizi; i consiglieri nominati	
	scadranno alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente ed un vice presidente.	
	Gli amministratori devono possedere requisiti di	
	professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare	
	criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo	
	necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo	
	da garantire la sana e prudente gestione della società.	
	Art. 34 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	

	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli	
	Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto	
	previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni Amministratori, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e all'organo di controllo, se esistente,	
	sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo PEC, lettera,	
	fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	

	modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	

	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 36 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione	
	da parte dell'Organo di Controllo qualora quest'ultimo non	
	sia nominato.	

	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di	
	Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'Organo di controllo l'assemblea può essere convocata da	
	ogni socio.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di	
	Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'Organo di controllo se nominato, determinare la	
	remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	

	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	Il Direttore, se nominato, coordina e dirige il lavoro del	
	personale dipendente; gestisce l'attività commerciale e	
	finanziaria ordinarie della società nell'ambito degli	
	indirizzi delineati dall'Organo amministrativo. È compito	
	del Direttore dare esecuzione alle delibere e alle	
	indicazioni dell'Organo amministrativo e del Comitato	
	Esecutivo (se istituito), tranne che essi non dispongano	
	espressamente in modo diverso. Il Direttore partecipa, se	
	invitato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del	
	Comitato Esecutivo, se istituito, ai quali ha diritto di	
	formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi	
	conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad	

	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 39 (Organo di controllo)	
	Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i	
	soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'organo di	
	controllo composto come per legge. All'organo di controllo	
	si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e	
	dalle altre norme in materia.	
	I componenti dell'organo di controllo devono possedere	
	requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza,	
	soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il	
	tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in	
	modo da garantire la sana e prudente gestione della società.	
	Art. 40 (Funzioni e poteri)	
	Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri	
	previsti per tale organo dal codice civile e dalle altre	
	disposizioni normative vigenti in materia.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono, in ogni	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti	
	periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà	
	compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche	
	con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le	
	disposizioni previste nel presente statuto in materia di	

	organo amministrativo.	
	Art. 41 (Revisore)	
	Con delibera dell'assemblea dei soci, la revisione legale	
	dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di	
	controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso,	
	ad un revisore legale o ad una società di revisione,	
	iscritti nell'apposito registro.	
	Per la revisione legale dei conti si applicano le norme del	
	codice civile e le altre disposizioni normative vigenti in	
	materia.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 42 (Clausola di conciliazione stragiudiziale)	
	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente	
	insorgenti in rapporto al presente atto, purché relative a	
	diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	di composizione tramite conciliazione, in base alla	
	procedura di conciliazione della C.C.I.A.A. territorialmente	
	competente con riferimento alla sede della società, in	
	vigore alla data in cui la controversia è deferita alla	
	conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro	
	organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro	
	tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su	
	espressa e concorde richiesta delle parti.	
	Si fa luogo al tentativo di conciliazione, nei limiti	

	consentiti dalla legge, anche allorché la controversia	
	riguardi i rapporti mutualistici collegati al rapporto	
	sociale, ed i prestiti sociali.	
	La clausola compromissoria di cui al comma precedente è	
	estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	Il presente articolo non si applica alle controversie tra	
	cooperativa ed aspiranti soci, né a quelle con i soci	
	cooperatori, che non rientrino nella competenza del giudice	
	ordinario.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al presente articolo.	
	Si applicano, per quanto non disposto, gli articoli 38 e	
	seguenti del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Art. 43 (Clausola compromissoria)	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci,	
	ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le	
	controversie promosse da amministratori, sindaci e	
	liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad	
	oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	

	obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia	
	riuscito il tentativo di conciliazione stragiudiziale ai	
	sensi del precedente art. 40 entro sessanta giorni	
	dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso	
	termine concordato per iscritto dalle parti.	
	Sono altresì sottoposte ad arbitrato, secondo le regole	
	infra stabilite e comunque nel rispetto delle norme	
	inderogabili del codice di procedura civile, ed in quanto	
	compromettibili in arbitri, le controversie relative ai	
	rapporti mutualistici di scambio tra soci cooperatori e	
	società, ivi comprese le controversie promosse da	
	amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro	
	confronti, o quelle tra soci cooperatori aventi il medesimo	
	oggetto, nonché le controversie relative ai prestiti sociali.	
	Le suddette controversie sono quindi devolute alla	
	cognizione di un arbitro, che dovrà essere designato, su	
	istanza della parte più diligente, dal Presidente del	
	Tribunale del luogo ove la società ha sede.	
	Saranno deferiti all'arbitro come sopra nominato, ai sensi	
	dell'art. 37 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, anche i	
	contrastanti tra coloro che hanno il potere di amministrazione	
	in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della	
	società; l'arbitro potrà dare indicazioni vincolanti anche	
	sulle questioni collegate con quelle espressamente	
	deferitegli. La decisione dell'arbitro sarà impugnabile a	

	norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile.	
	La presente clausola compromissoria non si applica alle	
	controversie tra la cooperativa e gli aspiranti soci, né a	
	quelle con i soci cooperatori, che non rientrino nella	
	competenza del giudice ordinario.	
	Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui la società ha la	
	propria sede.	
	L'arbitro funzionerà e giudicherà secondo le norme previste	
	dal vigente codice di Procedura Civile e provvederà anche	
	sulle spese e competenze ad esso spettanti.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme vigenti in materia.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola	
	compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci,	
	con la maggioranza di almeno due terzi dei voti. I soci	
	assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta	
	giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 (Scioglimento anticipato)	
	La società si scioglie per le cause indicate agli articoli	
	2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e	

	negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Lo scioglimento volontario della società è deliberato	
	dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la	
	modifica del presente atto costitutivo.	
	Nel caso di scioglimento volontario, nonché al verificandosi	
	una delle altre cause di scioglimento sopra citate,	
	l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da	
	adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica	
	del presente atto costitutivo, stabilisce:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In seguito alla decisione di scioglimento, l'Organo	
	Amministrativo uscente deve cooperare con diligenza al fine	
	di realizzare il passaggio delle consegne ai liquidatori. In	
	particolare, il l'Organo Amministrativo uscente dovrà:	
	- consegnare i libri, le scritture contabili, i	
	documenti amministrativi e il repertorio contratti ai	
	liquidatori;	
	- redigere una situazione dei conti con riferimento alla	
	data di effetto dello scioglimento;	
	- redigere un rendiconto sulla loro gestione dal momento	

	dell'approvazione dell'ultimo bilancio.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori, e fatte salve le disposizioni, dell'art. 2489	
	c.c., gli stessi hanno il potere di compiere tutti gli atti	
	utili per la liquidazione della società, e potranno anche	
	cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli	
	beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere	
	gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di	
	singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze	
	dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice	
	civile.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le	
	maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto	
	costitutivo.	
	Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli	
	effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.	
	Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e	
	sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in	
	quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	
	Art. 45 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	

	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 25, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del	
	precedente articolo 25, lettera d) e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti)	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento,	
	approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce	
	l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	Il regolamento mutualistico non può, a pena di nullità,	
	contenere disposizioni derogatorie <i>in pejus</i> rispetto al	
	trattamento economico minimo complessivo, di cui	
	all'articolo 3, comma 1, della legge n. 142/2001; può invece	

	derogare alla disciplina dei contratti collettivi	
	relativamente alle condizioni di lavoro ed ai profili	
	retributivi diversi ed ulteriori rispetto al suddetto	
	trattamento economico minimo, in presenza di adeguate	
	motivazioni in connessione alle concrete modalità di	
	svolgimento della prestazione lavorativa.	
	Il regolamento mutualistico è approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le	
	modifiche dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2521,	
	ultimo comma, del codice civile, sulla base di un progetto	
	che gli amministratori sono obbligati a redigere nel	
	rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel	
	presente statuto.	
	Il regolamento mutualistico, una volta approvato	
	dall'assemblea, deve essere depositato, a cura degli	
	amministratori, entro trenta giorni dall'approvazione presso	
	la Direzione provinciale del lavoro competente per	
	territorio; del relativo contenuto può essere ottenuta la	
	certificazione.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre	
	al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001,	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	

	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del	
	codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	

	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 48 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative",	
	a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano,	
	in quanto compatibili:	
	– le norme delle società a responsabilità limitata;	
	– le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di	
	cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente	
	all'oggetto sociale, ed in particolare le disposizioni della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori"	
	B) - preso atto delle dimissioni dell'amministratore unico,	
	di nominare un nuovo consiglio di amministrazione nelle	
	persone di:	
	- PERERA Gonaduwege Priyantha , come sopra generalizzato, in	

	qualità di Presidente del CDA, avente anche la	
	rappresentanza legale dell'Ente;	
	- FERNANDO Warnakulasuriya Charith Priyah , come sopra	
	generalizzato, in qualità di Consigliere;	
	- PONNAMPERUMAGE Dhammika Prasad Jinendra Fernando , come	
	sopra generalizzato, in qualità di Consigliere.	
	I suddetti costituiti dichiarano di accettare la carica per	
	almeno tre esercizi sociali, garantendo che non sussistono a	
	loro carico cause di decadenza o ineleggibilità;	
	C) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale,	
	comprendente le modifiche deliberate con il presente verbale	
	al punto che precede, statuto che si allega al presente atto	
	sotto la lettera "B" ;	
	D) di delegare il nominato Presidente del CDA ad apportare	
	al presente atto ed allegato statuto tutte le soppressioni,	
	variazioni o aggiunte che si rendessero necessarie ai fini	
	della iscrizione nel competente registro delle Imprese,	
	previo deposito nello stesso di sua copia conforme.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la	
	parola, il Presidente proclama i risultati della votazione,	
	e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e zero minuti.	
	Le spese del presente verbale e conseguenziali sono a carico	
	della società. Il presente atto è esente dall'imposta di	
	bollo ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo	
	460/97 e sue successive modifiche ed integrazioni.	

[illegible]